

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 giugno 2000.**

Acquarone, Angelini, Bono, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro, Gambale, Labate, Ladu, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Merloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Savarese, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Angelini, Bono, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danieli, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fontanini, Gambale, Ladu, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Merloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Savarese, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 20 giugno 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAMBURSANO: « Disposizioni relative alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET » (7124);

APOLLONI: « Introduzione di programmi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado » (7125);

DELL'UTRI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di provvedimenti per la tutela dei minori vittime di abusi o di violenze » (7126);

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Istituzione della provincia della Venezia Orientale » (7127).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 20 giugno 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della giustizia:

« Delega al Governo per la riforma del diritto societario » (7123).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 giugno 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4625. — Senatori CIRAMI ed altri: « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari » (*approvata*

dalla IX Commissione permanente del Senato) (7122).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 7048, d'iniziativa dei deputati MAIOLO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Integrazione della normativa sul collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti entrati a far parte delle Giunte regionali ed estensione della stessa agli "assessori esterni" » (7048).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MARIO PEPE ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (7044) *Parere della II Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

BORGHEZIO ed altri: « Disposizioni in materia di accesso alla professione forense » (6628) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

GIOVANARDI ed altri: « Modifica all'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico » (7050) *Parere delle Commissioni I e IX;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 4471. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno

1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999 » (*approvato dal Senato*) (7079) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e XI;*

VI Commissione (Finanze):

BONATO ed altri: « Disposizioni per il trasferimento ai comuni dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato » (7009) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e VIII;*

X Commissione (Attività produttive):

S. 4339. — « Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati » (*approvato dal Senato*) (7115) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 178 del 25 maggio - 8 giugno 2000 (doc. VII, n. 872), con la quale dichiara:

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dal pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe, iscritta al R.O. n. 582 del 1998;

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui deroga al regime ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata, con le altre ordinanze in epigrafe,

dal pretore di Torino (R.O. nn. 373 e 374 del 1998), dal pretore di Cuneo (R.O. n. 580 del 1998), dal pretore di Milano (R.O. n. 583 del 1998), dal pretore di Padova (R.O. n. 868 del 1998), dal pretore di Ascoli Piceno (R.O. n. 914 del 1998), dal giudice del tribunale di Roma (R.O. n. 102 del 2000);

non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 193 e 194, della legge n. 662 del 1996, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena (R.O. n. 181 del 1998), dal pretore di Milano (R.O. n. 583 del 1998), dal pretore di Cuneo (R.O. n. 580 del 1998), dal pretore di Padova (R.O. n. 868 del 1998), dal pretore di Ascoli Piceno (R.O. n. 914 del 1998).

n. 183 del 7-9 giugno 2000 (doc. VII, n. 873), con la quale dichiara:

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 184 del 7-9 giugno 2000 (doc. VII, n. 874), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), I, comma 5, 2 e 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e

38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino e dal pretore di Trieste con le ordinanze di cui in epigrafe;

n. 185 del 7-9 giugno 2000 (doc. VII, n. 875), con la quale dichiara:

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 186 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 876), con lettera in data 13 giugno 2000, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale della rimanente parte dell'articolo 616 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 187 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 877), con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato;

n. 188 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 878), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186 (Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257, e dell'allegato n. 1 ivi richiamato, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal pretore di Rieti e dal pretore di Savona con le ordinanze in epigrafe;

n. 189 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 879), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, colonna 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 190 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 880), con la quale dichiara:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4-*bis*, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 11 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono ri-

spettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

alla II, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 873, 876 e 879);

alla VI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 875);

alla XI, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 872, 874, 877 e 880);

alla XII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 878).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 giugno 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Poste italiane S.p.A. per l'esercizio 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 265).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 8 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 maggio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere dell'8 giugno 2000, ha

trasMESSO due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea APREA n. 9/6557/71, accolto dal Governo e LA-MACCHIA ed altri n. 9/6557/214, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999, concernenti la dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale — Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 20 giugno 2000, ha trasmesso — in base alla delega a lui attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 17 giugno 2000 — ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza in merito agli scioperi proclamati per il periodo dal 21 al 27 giugno 2000 nel settore dei servizi gestiti dagli operatori del mercato elettrico nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 16 giugno 2000, ha trasmesso la delibera in merito all'accertamento nei confronti di RAI, RTI, SIPRA E PUBBLITALIA 80, della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 luglio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 gennaio 2000, pagina 3, seconda colonna, ultima riga, il numero *XII* è sostituito da *XI*.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 3663 — SENATORI VENTUCCI ED ALTRI: NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI ALLE MUTATE ESIGENZE DEI TRAFFICI E DELL'INTERSCAMBIO INTERNAZIONALE DELLE MERCI (APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE DEL SENATO) (6224) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 4013-5481

(A.C. 6224 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Nuove attribuzioni degli spedizionieri doganali).

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

(A.C. 6224 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Asseverazione dei dati).

1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiara-

zioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.

3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle

dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.

(A.C. 6224 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Centri di assistenza doganale).

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.

(A.C. 6224 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Procedure semplificate).

1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

(A.C. 6224 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Pagamento differito).

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. 2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 79 (*Pagamento differito di diritti doganali*). 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi ».

3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.

(A.C. 6224 - sezione 6)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.***(Diploma di laurea).*

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.

2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

(A.C. 6224 - sezione 7)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.***(Commissione per gli esami).*

1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esa-

minatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

(A.C. 6224 - sezione 8)**ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.***(Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme).*

1. L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera *d*), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abrogati.

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-*septies*, lettera *b*), sono soppresse le parole da: « emettere » fino a: « del Ministro delle finanze; ».

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli

importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con decreto del Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette »;

b) le parole: « con decreto dello stesso Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ».

(A.C. 6224 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Doganalisti).

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

(A.C. 6224 - sezione 10)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6224;

rilevato che il testo della stessa è stato opportunamente modificato rispetto alla formulazione già definita in prima lettura dal Senato, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Autorità garante per la concorrenza e il mercato;

considerato che le modifiche e le integrazioni apportate, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo 3, rispondono alla esigenza di evitare il rischio di costituire situazioni di monopolio a favore di talune categorie professionali mediante una riserva esclusiva per l'esercizio di attività di indiscutibile rilievo ai fini doganali;

tenuto conto che, al riguardo, si è conferita al direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette la facoltà di abilitare altri soggetti, oltre agli spedizionieri doganali, alla asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e alla presentazione delle merci con modalità semplificate;

rilevato che, allo stesso tempo, si è giustamente stabilito che tali soggetti potranno essere abilitati soltanto a condizione che dimostrino di possedere i necessari requisiti di professionalità, stante la delicatezza e il rilevante contenuto tecnico delle attività cui si fa riferimento;

considerato che una accurata verifica, ai fini della abilitazione, del possesso dei requisiti costituisce in primo luogo un elemento imprescindibile a tutela dell'erario, per il rilievo che assumono, per un verso, l'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e, per l'altro, la presentazione delle merci in termini tali da consentire ai competenti uffici finanziari un più agevole svolgimento delle proprie funzioni di controllo e accertamento;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee a garantire che nell'esercizio delle facoltà attribuitegli, rispettivamente in base al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo 3, il direttore generale del dipartimento delle

dogane e delle imposte indirette proceda ad una accurata e puntuale verifica dei requisiti professionali posseduti dai soggetti che richiedono l'abilitazione, assumendo quale parametro di riferimento la professionalità attualmente posseduta dai soggetti che svolgono l'attività di assistenza doganale in rappresentanza diretta, quali liberi professionisti per quanto concerne il

comma 2 dell'articolo 2 e in qualità di centri di assistenza doganale rispetto al comma 9 dell'articolo 3.

9/6224/1 Benvenuto, Brunale, Repetto, Conte, Agostini, Berruti, Cambursano, De Benetti, Frosio Roncalli, Antonio Pepe, Piccolo, Pistone, De Franciscis, Leone, Molgora, Pistone.

MOZIONI BUTTIGLIONE ED ALTRI N. 1-00440, SIMEONE ED ALTRI N. 1-00449, BOSCO ED ALTRI N. 1-00450, GRIMALDI ED ALTRI N. 1-00451, MANTOVANI ED ALTRI N. 1-00462 E MUSSI ED ALTRI N. 1-00463 CONCERNENTI LA REVOCA DELL'EMBARGO INTERNAZIONALE NEI CONFRONTI DELL'IRAQ.

(Sezione 1 - Mozioni)

MOZIONI

La Camera,

considerata la gravità della situazione presente nei rapporti tra Iraq e la comunità internazionale;

vista la risoluzione 1284 delle Nazioni Unite che obbliga l'Iraq a cooperare con la Commissione delle Nazioni Unite incaricata di verificare la distruzione di tutte le armi nucleari, batteriologiche e chimiche detenute dal governo iracheno;

rilevato il rifiuto espresso fino ad ora dal governo iracheno di accettare la risoluzione sopramenzionata e di collaborare alla sua realizzazione;

considerata la situazione di grande sofferenza di milioni di cittadini iracheni a causa dell'embargo imposto a questo Paese;

considerato il fatto che la difesa dello Stato di Israele in pace e sicurezza è una pietra angolare della politica europea nel Medio Oriente a causa del grave debito dell'Europa verso il popolo ebraico a seguito dell'Olocausto;

vista la necessità di dare al popolo iracheno un segno di buona volontà in modo da ristabilire il dialogo di pace;

impegna il Governo

a svolgere una azione diplomatica per una iniziativa dell'Unione europea per ricer-

care una soluzione pacifica della crisi incombente basata sui seguenti punti:

a) la piena esecuzione da parte del governo iracheno della risoluzione 1284 delle Nazioni Unite;

b) la revoca dell'embargo e la ripresa di normali relazioni commerciali come conseguenza del successo della missione della Commissione delle Nazioni Unite a garanzia della creazione di un clima di pace che rassereni i rapporti tra tutti gli Stati della regione.

(1-00440) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* « Buttiglione, Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Armani, Fei, Di Luca, Stradella, Bampo, Amoruso, Ciapusci, Marras ».

(16 febbraio 2000).

La Camera,

considerata la gravità della situazione presente nei rapporti tra Iraq e la comunità internazionale;

vista la risoluzione 1284 delle Nazioni Unite che obbliga l'Iraq a cooperare con la Commissione delle Nazioni Unite incaricata di verificare la distruzione di tutte le armi nucleari, batteriologiche e chimiche detenute dal governo iracheno;

rilevato il rifiuto espresso fino ad ora dal governo iracheno di accettare la riso-

luzione sopramenzionata e di collaborare alla sua realizzazione;

considerata la situazione di grande sofferenza di milioni di cittadini iracheni a causa dell'embargo imposto a questo Paese;

considerato il fatto che la difesa dello Stato di Israele in pace e sicurezza è una pietra angolare della politica europea nel Medio Oriente a causa del grave debito dell'Europa verso il popolo ebraico a seguito dell'Olocausto;

vista la necessità di dare al popolo iracheno un segno di buona volontà in modo da ristabilire il dialogo di pace;

impegna il Governo

a svolgere una azione diplomatica per una iniziativa dell'Unione europea per ricercare una soluzione pacifica della crisi incombente basata sui seguenti punti:

a) la piena esecuzione da parte del governo iracheno della risoluzione 1284 delle Nazioni Unite;

b) la revoca dell'embargo e la ripresa di normali relazioni commerciali come conseguenza del successo della missione della Commissione delle Nazioni Unite a garanzia della creazione di un clima di pace che rassereni i rapporti tra tutti gli Stati della regione.

(1-00464) « Giovanardi, Frattini, Follini, Marinacci, Saraca, Lucchese, Peretti, Galati, Michellini, Marotta, Zacchera, Tortoli, Marzano, Fronzuti, Colletti, Del Barone, Liotta, Carmelo Carrara, Armani, Taradash, Bampo, Calderisi ».

(16 febbraio 2000).

La Camera,

considerato che:

il permanere dell'embargo nei confronti dell'Iraq continua a provocare effetti

sempre più tragici sulla popolazione, in termini di morti per fame e per malattie, accentuando il drammatico isolamento di un popolo che sta inesorabilmente sprofondando in una condizione di sottosviluppo;

in base ai dati forniti dalla Fao, in Iraq mancano macchinari agricoli, concimi e sementi; si registrano enormi difficoltà a livello di reperimento degli essenziali prodotti alimentari, tali da determinare gravissime carenze nutrizionali; il potere d'acquisto dei salari è sensibilmente ridotto; la situazione igienico-sanitaria è critica e si registra un allarmante incremento delle malattie infettive;

la drammatica situazione dell'Iraq è confermata da tutti gli organismi umanitari internazionali e dai componenti delle commissioni inviate in quel Paese dall'Onu;

in data 23 febbraio 2000, il Ministro della sanità a Bagdad ha informato che l'embargo internazionale imposto dall'Occidente all'Iraq nel 1990, all'indomani dell'invasione del Kuwait, ha causato fino ad oggi la morte di oltre un milione 273 mila iracheni;

dalla stessa fonte si apprende che nel solo mese di gennaio 2000 sono morti 8 mila bambini e 3 mila adulti, soprattutto per tumore, malnutrizione, diabete e diarrea;

la tragedia dell'Iraq ha ormai assunto dimensioni immani ed assurde;

è diventato ormai ineludibile, alla luce di tali atteggiamenti, riconsiderare, in coerenza, tra l'altro, con la posizione espressa da altri importanti Paesi, quali la Francia, la Russia e la Cina, la necessità e l'opportunità di confermare sanzioni che stanno facendo sprofondare l'Iraq in un baratro di miseria e di disperazione;

l'esperienza del passato dimostra ampiamente come il ricorso all'embargo non sia di per sé risolutivo e che anzi spesso finisce per agevolare il rafforzamento interno dei governi coinvolti;

non vanno dimenticate, peraltro, le dimissioni in serie da parte di rappresentanti dei vertici dell'Onu a Bagdad, ricondotte dai funzionari interessati all'assoluta urgenza di revocare l'embargo, così ponendo fine ad una tragedia che va sempre più assumendo proporzioni immani ed incivili;

un accorato appello affinché sia revocato l'embargo nei confronti dell'Iraq è stato recentemente rivolto dallo stesso segretario generale dell'Onu;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative possibili a livello internazionale al fine di pervenire alla revoca dell'embargo e allo sblocco dei beni iracheni attualmente congelati presso banche estere di paesi aderenti all'Onu, nella misura e con modalità tali da garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di ordine sanitario e delle necessità alimentari della popolazione;

ad assumere tempestivamente adeguate iniziative finalizzate alla realizzazione di un progetto internazionale rivolto all'acquisto di alimenti ad alto valore vitaminico e di medicinali, della cui distribuzione in Iraq incaricare gli organismi umanitari riconosciuti a livello internazionale;

a riferire entro tre mesi al Parlamento sull'esito di tali iniziative.

(1-00449) « Simeone, Merlo, Zaccheo, Fragalà, Angelici, Rallo, Galeazzi, Nuccio Carrara, Gissi, Fino, Foti, Antonio Rizzo, Butti, Aloï, Cardillo, Cuscunà, Leone, Ruggeri, Losurdo, Menia, Malgieri, Marengo, Manzoni, Anedda, Sgarbi, Pampo, Lo Presti, Scarpa Bonazza Buora, Lo Porto, Vitali, Amato, Vincenzo Bianchi, Delmastro Delle Vedove, Riccio, Saponara, Aprea, Mazzocchin, Marongiu, Niedda, Soro, Polenta, Scantamburlo, Saonara, Valetto Bitelli, Cento, Monaco, Rogna

Manassero di Costigliole, Mario Pepe, Giovanni Bianchi, Voglino, Caccavari, Brancati, Novelli, Settimi, Jannelli, Contento ».

(30 marzo 2000).

La Camera,

premesso che:

l'embargo in corso contro l'Iraq perdura da quasi 10 anni, causando danni incalcolabili e difficilmente descrivibili nella società irachena;

le sanzioni inflitte al popolo iracheno hanno gravemente infranto i diritti fondamentali dell'uomo, togliendo alla popolazione ogni tutela della salute, il diritto di vivere in condizioni decorose, i diritti umani internazionalmente riconosciuti, compresa la capacità di poter sfruttare liberamente le proprie risorse economiche;

gli organismi internazionali presenti in Iraq, giornalmente, sono in grado di constatare le gravi conseguenze del totale embargo in atto nei confronti di questo popolo, problemi di ogni sorta derivanti dalla grave mancanza di generi alimentari, di medicinali e dal cedimento della struttura economica dei servizi;

l'Unesco nel suo rapporto del luglio 1999 ha dichiarato che le conseguenze delle sanzioni economiche nei confronti degli iracheni, in particolare modo nei confronti dei bambini e dei neonati, hanno determinato un'alta mortalità che ha raggiunto, tra gli anni 1994-1999, una percentuale di mortalità neonatale del 10,8 per cento successivamente degenerata, poi, nei bambini sotto il quinto anno di età, al 56 per cento, il tutto per mancanza di cibo, medicinali e generi di prima necessità, che ha permesso l'aumento esponenziale di malattie infettive;

i paesi della coalizione, durante l'operazione militare contro l'Iraq, hanno utilizzato armamenti banditi dall'ordine internazionale, e, tra questi, le munizioni all'uranio impoverito, determinando gravi fenomeni di inquinamento ambientale che